

Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi "Link Campus University" e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di richiesta degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per la valutazione delle attività didattiche, di servizio agli studenti, di ricerca e gestionali svolte dai professori e ricercatori di ruolo, di seguito denominati professori e ricercatori, dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo Ateneo), secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, nonché disciplina le modalità di richiesta degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.

2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma, nel Capo I del presente Regolamento, si riporta la disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei professori e dei ricercatori.

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 2 - Attività didattica dei professori

1. I professori a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.

2. I professori a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.

3. È parte integrante, non eludibile e rientrano tra i doveri accademici:

- a) la partecipazione agli organi collegiali dei corsi di studio per i quali svolgono la loro attività didattica;
- b) l'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi e negli altri organi dell'Ateneo.

4. L'attività didattica è svolta in modo continuativo nel corso dell'anno accademico e nel rispetto della programmazione dell'Ateneo.

5. I calendari con le sessioni d'esame vengono resi disponibili dalle segreterie e sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.

6. La pianificazione dell'attività didattica costituita dall'attività frontale o, per i corsi che lo prevedano, a distanza viene effettuata annualmente e rendicontata mensilmente anche avvalendosi di strumenti informatici.

Articolo 3 - Attività didattica dei ricercatori

1. I ricercatori riservano annualmente fino a un massimo di 350 ore, e comunque non meno di 300 ore, se a tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore, e comunque non meno di 175 ore, se a tempo definito, a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.

2. Trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori

1. I Professori e i Ricercatori sono tenuti a svolgere l'attività didattica loro attribuita, nel rispetto degli orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti. Ogni variazione, anche occasionale, dovrà essere comunicata, con non meno di sette giorni di anticipo, alla Direzione Generale la quale, qualora la variazione non dipenda dallo svolgimento di impegni istituzionali dell'Ateneo, condizioni di salute, gravi ragioni familiari, congedi previsti dalla normativa vigente, partecipazione a commissioni giudicatrici, partecipazione a concorsi o esami quali candidati, può rifiutare la richiesta.

2. Qualora il docente, per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore, non possa assolvere i propri compiti, ha l'obbligo di darne tempestiva informazione tramite gli strumenti informatici di comunicazione agli uffici. In tali casi la Direzione Generale, nell'interesse del regolare svolgimento dell'attività didattica e in accordo con il docente, può:

- a) con riferimento allo svolgimento di una o più lezioni/laboratori disporre la sostituzione del docente;
- b) con riferimento allo svolgimento di un esame di profitto, proporre al Rettore la nomina di altro docente a presidente della Commissione di valutazione.

3. L'attività didattica è svolta esclusivamente dal docente il quale non può farsi sostituire, neanche occasionalmente, senza una specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale; in ogni caso l'attività didattica del sostituto s'intende svolta sotto la responsabilità del docente che ha chiesto la sostituzione e senza oneri per l'Ateneo.

4. L'attività didattica è sempre svolta in presenza. In casi eccezionali e al solo fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle attività formative la Direzione Generale può autorizzare lo svolgimento di singole lezioni in modalità a distanza.

5. Nei casi in cui il Regolamento del Corso preveda che uno o più insegnamenti e/o attività didattiche vengano erogate in modalità a distanza, il docente, salvo specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale, è comunque tenuto a registrare/trasmettere la lezione da una sede dell'Ateneo; in casi eccezionali e al solo fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle attività formative la Direzione Generale può autorizzare la possibilità di registrare/trasmettere singole lezioni da luoghi diversi.

6. I Professori e i Ricercatori sono tenuti a:

- a) rendere disponibile, all'inizio di ciascun anno accademico, l'orario di ricevimento degli studenti;
- b) svolgere le lezioni, seminari, laboratori e, più in generale, l'attività didattica secondo il calendario e nel rispetto degli orari previsti;
- c) partecipare, in qualità di presidente della Commissione di valutazione, a tutti gli appelli degli esami di profitto dell'insegnamento / degli insegnamenti affidato/i e assicurare il pieno rispetto dei regolamenti di Ateneo, anche con riferimento alla composizione della Commissione valutatrice;
- d) partecipare, se convocato, alle sessioni di Laurea;
- e) utilizzare per tutte le attività universitarie, l'indirizzo di posta elettronica dell'ateneo @unilink.it da tenere costantemente monitorato;
- f) curare l'aggiornamento dei registri dell'attività didattica e della propria pagina personale e in particolare firmare tempestivamente, con la firma digitale data in dotazione dall'ateneo, i verbali degli esami di profitto;
- g) predisporre la scheda di sintesi dell'insegnamento/i affidato/i nonché i materiali didattici

relativi, nel rispetto della normativa vigente in tema di diritto d'autore e, per i corsi accreditati in modalità a distanza, nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa statale relativa ai corsi erogati in modalità telematica, con particolare riferimento alla "didattica erogativa" e "didattica interattiva";

- h) seguire in qualità di relatore la produzione dell'elaborato finale (la c.d. "Tesi di Laurea") degli studenti, i quali, a termini di Regolamento, risultino eventualmente afferenti per l'Esame di Laurea all'insegnamento o agli insegnamenti affidati e partecipare, se convocato;
- i) se previsto dai regolamenti d'Ateneo, da delibere e/o provvedimenti degli organi di Governance, da provvedimenti rettorali o da normative o comunque indicazioni ministeriali, il Docente è tenuto a redigere le relazioni didattiche e relative alle attività di ricerca svolte.

7. L'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è di competenza della Direzione Generale che è tenuta a informare il docente interessato a mezzo mail all'indirizzo istituzionale del medesimo, il quale, entro 10 giorni dall'invio della mail, può presentare le proprie difese.

8. La reiterata violazione accertata di una prescrizione di cui al presente articolo non consente il verificarsi della condizione di "Adeguato impegno didattico" ai fini del successivo articolo 8.

9. La Direzione Generale, nell'interesse del regolare svolgimento dell'attività didattica, in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, può assumere le iniziative di cui al precedente comma secondo anche in assenza della condizione ivi descritta.

Articolo 5 - Riduzione dell'attività didattica frontale

1. L'impegno per l'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori che ricoprono la carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, e Coordinatore di corso di studio è equiparato a quello dei docenti a tempo definito.

2. La Direzione Generale può deliberare, su proposta del Dipartimento di afferenza del professore, ulteriori riduzioni parziali dell'attività didattica frontale in relazione al coordinamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, fino ad un massimo di 60 ore con riferimento al periodo di durata del relativo progetto di ricerca.

3. Per le attività di didattica frontale potrà essere conferita, con Decreto Direttoriale su richiesta dell'interessato, una retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria solo al ricorrere congiunto di tutte le seguenti condizioni:

- a) Nell'anno accademico di riferimento il docente abbia già effettivamente svolto un numero di ore di didattica frontale superiore ad almeno il 15% del numero minimo (per i Professori) o massimo (per i Ricercatori) di ore previste dalla legge 240/10 in ragione del proprio regime d'impegno. Un separato regolamento esecutivo disciplina i criteri di computo dell'attività didattica svolta.
- b) Nell'anno accademico di riferimento il docente abbia già svolto e rendicontato ai sensi dei regolamenti di Ateneo vigenti, un numero di ore per attività di ricerca che, sommate alla didattica frontale, tutoriale e di assistenza effettivamente svolta, superi il limite orario di 1.500 ore annue (per il regime di tempo pieno) o 750 (per il regime di tempo definito). Un separato regolamento esecutivo disciplina i criteri di computo dell'attività di ricerca svolta.

Articolo 6 - Attività di ricerca

1. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, ai fini di quanto previsto dall'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, sono definiti dall'ANVUR,

fatta salva la competenza dell'Ateneo a valutare positivamente o negativamente - ai sensi del successivo Articolo 8 e in applicazione della procedura di cui all'Articolo 9 - le attività dei professori e dei ricercatori ai sensi del presente regolamento.

CAPO II

VALUTAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010

Articolo 7 - Autocertificazione dell'attività didattica

1. I professori e i ricercatori provvedono alla chiusura dei registri degli insegnamenti e delle attività didattiche entro il 31 agosto di ogni anno accademico sulla base delle indicazioni operative fornite dall'Ateneo.
2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e di ciò il docente deve fare espressa dichiarazione; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

Articolo 8 - Criteri di verifica dei risultati delle attività

1. Conseguire la valutazione positiva il Professore che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
 - a) Adeguato impegno didattico: avere effettivamente svolto, nel pieno rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 4, attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore annue per i professori a tempo pieno e 250 per i professori a tempo definito. Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 5 per coloro che rivestano incarichi di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, e Coordinatore di corso di studio. Il Professore il cui carico didattico assegnato non consente il raggiungimento delle quantità sopra descritte è tenuto a comunicare al Rettore, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la propria disponibilità ad assumere ulteriore carico didattico; in tal caso la condizione di cui al presente punto s'intende assolta anche in caso di mancato raggiungimento delle quantità sopra descritte. Un separato regolamento esecutivo disciplina i criteri di computo dell'attività didattica svolta.
 - b) Adeguato impegno scientifico: aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN ovvero pubblicazioni in riviste scientifiche dotati di codice ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei tre anni precedenti, nonché:
 - b.1. essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per i professori ordinari; essere in possesso degli indicatori previsti per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai ruoli di professore di prima fascia, per i professori associati; oppure, in alternativa al punto b.1,
 - b.2 soddisfare almeno tre dei seguenti criteri:
 - I. ricoprire l'incarico di direttore di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
 - II. avere la responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - III. ricoprire l'incarico di direttore o partecipare a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
 - IV. partecipare al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

V. avere l'attuale titolarità di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VI. aver svolto o partecipato, nell'anno/i accademico/i valutato/i, alle attività di ricerca con rendicontazione di un numero di ore non inferiore a 1.150 ore annue per i Professori in regime di tempo pieno o 500 ore annue per i professori in regime di tempo definito. Un separato regolamento esecutivo disciplina i criteri di computo dell'attività di ricerca svolta.

c) Adeguato impegno gestionale:

I. Per i docenti che non ricoprono alcuna carica d'Ateneo: aver partecipato in presenza ad almeno al 75% degli Incontri Generali del Corpo docente, al 75% dei Consigli di Dipartimento e al 75% dei Consigli di Corso di Studio, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali dell'Ateneo;

II. Per i docenti che ricoprono una carica di Ateneo: oltre al requisito di cui al punto precedente anche l'aver partecipato al 75% degli incontri dell'organo collegiale relativo alla carica ricoperta, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali dell'Ateneo.

d) Assenza di procedimenti disciplinari a carico: non aver subito procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.

2. Conseguire la valutazione positiva il Ricercatore che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) Adeguato impegno didattico: avere effettivamente svolto, nel pieno rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 4, attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 300 ore annue per i Ricercatori a tempo pieno e 175 per i Ricercatori a tempo definito. Il Ricercatore il cui carico didattico assegnato non consente il raggiungimento delle quantità sopra descritte è tenuto a comunicare al Rettore, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la propria disponibilità ad assumere ulteriore carico didattico; in tal caso la valutazione riferita al singolo anno sarà comunque positiva anche in caso di mancato raggiungimento delle quantità sopra descritte. Un separato regolamento esecutivo disciplina i criteri di computo dell'attività didattica.

b) Adeguato impegno scientifico: aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN ovvero pubblicazioni in riviste scientifiche dotati di codice ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei tre anni precedenti, e:

b.1. essere in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia;

b.2. soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

I. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

II. responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

III. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

IV. partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

V. incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VI. partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;

VII. direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;

VIII. partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR;

IX. aver svolto o partecipato, nell'anno accademico valutato, alle attività di ricerca con rendicontazione di un numero di ore non inferiore a 1.150 ore per i Ricercatori in regime di tempo pieno 550 per i ricercatori in regime di tempo definito

c) Adeguato impegno gestionale: trova applicazione quanto disposto alla lettera c) del precedente comma primo.

d) Assenza di procedimenti disciplinari a carico: non aver subito procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.

3. In caso di assenze o aspettative, fatta eccezione per quelle che danno luogo a temporanea interruzione della carriera, il periodo soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 6 mesi. Ai fini della valutazione i requisiti minimi sono valutati proporzionalmente al periodo di effettivo servizio prestato.

Articolo 9 - Procedura

1. Ogni docente, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta una relazione, utilizzando gli strumenti indicati dall'Ateneo (es.: apposito fac-simile pubblicato sul sito, completamento della procedura accessibile sul sito, ecc.), relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8.

2. La valutazione viene effettuata con cadenza annuale. Il periodo oggetto di valutazione va dal 1 settembre dell'anno solare precedente al 31 agosto dell'anno solare in corso.

3. La Direzione Generale sulla base di quanto autodichiarato dai docenti, attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, eventualmente avvalendosi di una Commissione costituita ad hoc con decreto direttoriale.

4. La Direzione Generale può disporre la verifica, anche a campione, delle autocertificazioni rilasciate dai docenti. In caso di discrepanze rispetto alle dichiarazioni autocertificate, convoca il docente perché offra gli opportuni chiarimenti adeguatamente supportati da documenti anche informatici. Qualora dette discrepanze possano configurare irregolarità, compie le segnalazioni richieste dalla gravità o meno delle irregolarità rilevate ai soggetti competenti e, se del caso, avvia i procedimenti disciplinari.

5. La Direzione Generale, entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica gli esiti della procedura al Rettore cui compete l'approvazione degli atti. Entro il 30 novembre di ciascun anno, a cura della segreteria, l'esito della valutazione è comunicato a ciascun docente a mezzo mail all'indirizzo mail istituzionale del medesimo. Nessuna comunicazione verrà inviata ai docenti che non hanno presentato l'autocertificazione nei tempi e nei modi di cui al precedente comma primo.

6. Gli interessati possono proporre reclamo entro e non oltre il decimo giorno successivo all'invio della mail di cui al comma precedente.

Articolo 10 - Effetti applicativi

1. In caso di valutazione negativa, ferma restando la verifica di eventuale responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori sono esclusi, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente art. 9 comma 1, equivale, per gli effetti di cui al comma precedente, a valutazione negativa.

CAPO III
DISCIPLINA DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI SENSI
DELL'ART. 6 COMMA 14 DELLA LEGGE 240/10

Articolo 11 – Soggetti interessati e procedura

1. I soggetti interessati sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato l'anzianità prevista dalla normativa vigente utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi della normativa vigente applicabile e che nell'anno precedente non abbiano conseguito una valutazione negativa ai sensi del presente regolamento.
2. I soggetti aventi titolo ai sensi del comma precedente sono tenuti a presentare, congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 9 ed entro il medesimo termine, richiesta di valutare la relazione anche ai fini dello scatto stipendiale.
3. In caso di valutazione positiva, gli effetti economici decorrono dal mese di gennaio successivo alla valutazione.

Articolo 12 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. In sede di prima applicazione e fino al 29 settembre 2023 i soggetti di cui al comma primo dell'articolo 1 possono presentare la relazione di cui al comma primo dell'articolo 9 accompagnata dalla richiesta di essere valutati con riferimento al periodo dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022.